

N. 00181/2013REG.PROV.COLL.  
N. 04280/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2012, proposto da:

Provincia di Vercelli, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Vivani, Antonio Rosci e Mariano Protto, con domicilio eletto presso l'avv. Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;

*contro*

Associazione "Assalam" ("Pace"), in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Edmondo Dibitonto e Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso l'avv. Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01266/2011, resa tra le parti, concernente diniego di iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Vercelli.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione "Assalam" ("Pace");

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Mariano Protto e Nicolò Paoletti;

### FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, con la sentenza n. 1266 del 1° dicembre 2011, ha accolto il ricorso, proposto dall'attuale appellato, per l'annullamento della determinazione n. 3818 del 31 dicembre 2009 con cui il Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Politiche Sociali della Provincia di Vercelli aveva annullato la determinazione dirigenziale n. 1945 del 23 luglio 2009 di iscrizione dell'Associazione ricorrente in primo grado nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale (ASP) della Provincia di Vercelli.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che l'attività dell'associazione, per potersi qualificare come di promozione sociale, non deve essere rivolta alla collettività indifferenziata dei cittadini, in quanto tale presupposto non trova conforto nel dettato della l. 7 dicembre 2000, n. 383 istitutiva delle APS, né in quello della consimile L. Reg. Piemonte n. 7/2006.

Infatti, per il TAR, l'art. 2 della L. n. 383/2000 espressamente sancisce che le associazioni di promozione sociale sono quelle che rivolgono la propria attività a favore degli associati ed "anche" dei terzi, ma principalmente a favore degli associati, disponendo in proposito il comma 1 dell'art. 2 che "Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

Inoltre, per il TAR, quanto al collegamento dell'attività della ricorrente con la specifica pratica religiosa, detto collegamento sarebbe nel caso di specie

marginale e secondario e non varrebbe a stravolgere i fini statutari dell'associazione che sono quelli intesi all'integrazione sociale e all'assistenza morale, materiale e spirituale degli immigrati di appartenenza islamica, là dove l'esercizio del culto appare recessivo negli scopi statutari dell'ente collettivo di cui trattasi.

Infine, per il TAR, sarebbero tassativi i casi di esclusione di associazioni dal novero delle APS, in quanto specificamente delineati dai successivi commi 2 e 3 del cit. art. 2 della L. n. 383/2000.

L'appellante contestava la sentenza impugnata, chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Si costituiva la parte resistente, ricorrente in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica del 14 dicembre 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio, come anticipato nell'ordinanza cautelare d'appello, in relazione alla valutazione del *fumus boni iuris* (ord. 25 luglio 2012, n. 2901), con la quale è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, che l'appello sia fondato, in quanto le finalità religiose dell'associazione appellata appaiono caratterizzare la medesima, nel caso concreto, in modo incompatibile con le finalità di promozione sociale normativamente in rilievo.

Per il Collegio, quindi, l'eterogeneità fra l'attività di culto e le finalità di promozione sociale dell'Associazione inizialmente iscritta nel registro delle APS costituisce argomento decisivo idoneo a caratterizzare (in negativo) l'associazione appellata, nel senso dell'impossibilità di riconoscere alla medesima l'esercizio delle finalità di promozione sociale per ottenere l'iscrizione cui essa aspira e i benefici che vi sono normativamente correlati.

Pertanto, il Collegio non mette in dubbio che gli scopi indicati nello Statuto (favorire lo studio e la conoscenza della lingua araba e della cultura islamica, sia tra i credenti islamici, sia tra i cittadini di diversa religione e cultura;

promuovere una maggiore comprensione e migliori relazioni tra i soci e le istituzioni locali, gli uffici pubblici e la cittadinanza in genere; favorire l'inserimento, l'interazione e la partecipazione dei soci alla vita sociale e civile, valorizzando le diversità, le rispettive ricchezze culturali e le tradizioni di ognuno. Anche qui si denota una marcata funzione civile e sociale dell'attività dell'associazione che si profila orientata all'inserimento e all'integrazione sociale e civile degli islamici; promuovere la solidarietà e l'aiuto reciproco tra i cittadini di ogni etnia e di ogni fede) siano indubbiamente attività di promozione sociale; ciò che, invece, appare dirimente è il collegamento eterogeneo di tali finalità rispetto all'attività, pure proclamata nello Statuto, di acquistare uno o più immobili per esercitarvi le attività dell'associazione e per offrire un luogo di preghiera ai credenti islamici.

In sostanza, l'interferenza, la sovrapposizione e la commistione tra l'attività di culto, che non può di per sé essere intesa come attività di promozione sociale, il che è del tutto incontestabile, e le altre attività declamate nello Statuto rendono impossibile il riconoscimento all'Associazione come APS non evidenziandosi alcun legame tra l'attività di culto medesima e le altre attività sopra indicate, al di là del legame, del tutto neutro e non certo funzionale, dell'appartenenza allo stesso credo religioso.

Né può condividersi la tesi del TAR, secondo cui il collegamento delle attività sopra indicate con la specifica pratica religiosa sarebbe del tutto marginale e secondario e non varrebbe a stravolgere i fini statutari dell'associazione che sono quelli intesi all'integrazione sociale e all'assistenza morale, materiale e spirituale degli immigrati di appartenenza islamica: in primo luogo perché tale marginalità non è in alcun modo dimostrata né è così evidente da giustificare un'affermazione apodittica in tale senso; in secondo luogo, in quanto proprio il riferimento all'acquisto di edifici ove ubicare le attività di promozione sociale e le attività legate all'esercizio del culto lasciano evidentemente intendere che l'associazione vorrebbe perseguire in modo promiscuo ed

inammissibile entrambe tali finalità, del tutto eterogenee e, come detto, non legate da alcun nesso strumentale o finalistico.

Inoltre, deve essere ricordato che, proprio in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, le relative sedi, ai sensi dell'art. 32, l. 7 dicembre 2000, n. 383, sono localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire.

Pertanto, ove, come nella specie, non venga specificamente dimostrato un vincolo strumentale dell'attività di culto rispetto alle attività di promozione sociale che l'associazione intende realizzare, si rischierebbe di consentire un utilizzo del tutto strumentale ed opportunistico della normativa di estremo favore sopra richiamata per porre un edificio destinato al culto in qualsiasi parte del territorio comunale.

Occorre ulteriormente precisare che, ai sensi dell'art. 1 della cit. l. n. 383/2000, il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo è riconosciuto anche per il conseguimento di finalità di carattere culturale e di ricerca etica e spirituale.

E' evidente che la finalità di ricerca etica e spirituale è attività distinta dall'esercizio delle pratiche di culto, configurandosi la "ricerca" come attività che si giova della dimensione sociale e associativa attraverso lo scambio delle opinioni e delle conoscenze e che non può confondersi con la mera attività di culto, quale pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede e senza nulla impingere sulla conformità o meno a Costituzione del culto che non è questione rilevante nel caso concreto e che il provvedimento impugnato non ha nemmeno toccato.

Di conseguenza la Provincia ha correttamente operato nell'emanare la determinazione in via di autotutela n. 3818 del 31 dicembre 2009, impugnata

in primo grado con cui è stata annullata la determinazione dirigenziale n. 1945 del 23 luglio 2009 di iscrizione dell'Associazione ricorrente in primo grado nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Vercelli, ravvisandosi in quel provvedimento tutti gli elementi che giustificano l'esercizio dei poteri di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere riformata la sentenza impugnata e dichiarato infondato il ricorso di primo grado.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)